

Prot. 23 settembre 2013, n. 33135

## IL RETTORE

**VISTA:** la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'articolo 6 comma 1 "Autonomia delle Università";

**VISTO:** il D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

**VISTO:** il D.M. 270/2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 509/99 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

**VISTA:** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";

**VISTO:** lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con D. R. 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, l'art. 18 "Il Consiglio degli Studenti";

**VISTO:** il Regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti, emanato con D.R. n. 13034 del 15 ottobre 2012;

**VISTA:** la legge 390/1991 "Norme sul diritto agli studi universitari" e in particolare l'art. 13 "attività a tempo parziale" dove sono elencati i principi ai quali devono essere orientati i regolamenti relativi alle forme di collaborazioni part-time specificando che a parità di curriculum formativo saranno privilegiate le condizioni di reddito più disagiate;

**VISTO:** il regolamento di Ateneo in materia di collaborazioni degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università (c.d. collaborazioni part-time) emanato con D.R. n. 13329 del 22 luglio 2005 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO:** il D.Lgs n. 68/2012, con particolare riferimento agli articoli 11 e 24, nei quali, a seguito dell'abrogazione della suddetta legge 390/1991, sono disciplinate nuovamente le attività a tempo parziale degli studenti, ampliando la discrezionalità degli Atenei circa i criteri da applicare;

**RILEVATA:** pertanto la necessità di apportare alcune modifiche al suddetto regolamento;

**VISTA:** la delibera del Senato Accademico n. 251 del 12 settembre 2012 con la quale il Senato Accademico sono state approvate alcune modifiche del citato regolamento;

**VISTA:** la delibera del Consiglio degli Studenti n. 34 del 18 settembre 2012 con la quale è stato chiesto il riesame della predetta delibera del Senato Accademico, previa valutazione della Commissione Didattica di Ateneo;

**VISTA:** la delibera del Senato Accademico n. 271 del 10 ottobre 2012 con la quale è stato accolto parzialmente quanto deliberato dal Consiglio degli studenti nella seduta del 18 settembre 2012, sospendendo l'esecuzione di quanto deliberato della delibera n.251 del 12 settembre 2012, dando mandato agli uffici di procedere ad un approfondimento della materia al fine di individuare una nuova proposta di modifica che, previo parere della Commissione Didattica di Ateneo, sarebbe stato oggetto di riesame;

**VISTA:** la nuova proposta di regolamento approvata dal Consiglio degli Studenti nella seduta dell'11 giugno 2013;

**VISTO:** il parere positivo espresso dalla Commissione Didattica del 25 giugno 2013 in merito alla proposta suddetta formulata dal Consiglio degli Studenti;

**VISTA:** la delibera del Senato Accademico n. 169 del 3 luglio 2013 con la quale ha approvato il nuovo testo di regolamento proposto, con la sola eccezione dell'art. 6 relativo ai "Criteri per la formazione della graduatoria";

**CONSIDERATO:** che nel mese di luglio la Direzione Didattica e Servizi agli studenti ha inoltrato al MIUR una richiesta di parere e di cui, al momento, non è pervenuta alcuna risposta;

**CONSIDERATO:** che, non essendo procrastinabile l'emanazione del bando per l'anno accademico 2013/2014, è necessario applicare, per l'anno in questione, ai fini della determinazione delle graduatorie per la selezione delle collaborazioni part-time degli studenti, il regolamento approvato nella seduta del 3 luglio 2013 ad eccezione dell'art. 6;

**RITENUTO:** pertanto, necessario applicare l'art. 6 del previgente regolamento, nelle more della risposta da parte del MIUR al quesito posto relativamente alla materia trattata dall'articolo in questione;

**VISTA:** la delibera n. 197 del 11 settembre 2013, con cui il Senato Accademico, ha approvato le modifiche al Regolamento per lo svolgimento di forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università di Pisa;

**VISTA:** la delibera n. 283 del 19 settembre 2013, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole al sopracitato regolamento;

## DECRETA

### Art. 1

1. Sono emanate le modifiche del "**Regolamento per lo svolgimento di forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università**", emanato con D.R. 22 luglio 2005, n. 13329, come di seguito riportate in dettaglio:

- la denominazione "*Regolamento per lo svolgimento di forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università*" è sostituita con la nuova denominazione "*Regolamento per le collaborazioni part-time degli studenti nei servizi universitari*";
- all'articolo 1 il comma 1 è sostituito dal seguente comma: "*Il presente regolamento, predisposto ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e del D.P.C.M. 9 aprile 2001, disciplina l'assegnazione a studenti di incarichi di collaborazione a tempo parziale in attività connesse ai universitari.*";
- all'articolo 1, al comma 2 dopo la dicitura "*docenza*" eliminare la dicitura "*di cui all'articolo 12 della legge n. 341/90*";
- all'articolo 1, al comma 4 la dicitura "*di riferimento*" è sostituita con la dicitura "*in cui è attivata la collaborazione*";
- all'articolo 1, il comma 5 è sostituito dal seguente comma "*A ciascuno studente non può essere assegnato più di un incarico di collaborazione part time nello stesso anno accademico, compresi gli incarichi specifici previsti ai successivi art. 8 e 9. Le strutture presso le quali vengono svolti gli incarichi dovranno mediare fra le proprie esigenze e quelle didattiche e di studio degli studenti in modo che l'incarico interferisca il meno possibile con le stesse.*";
- all'articolo 1, al comma 6 la dicitura "*all'art. 12 II c.*" è sostituita con la dicitura "*all'articolo 12*";
- l'articolo 2 è sostituito dal seguente articolo:  
"*L'assegnazione delle collaborazioni avviene nei limiti del budget previsto alla specifica voce del bilancio unico di ateneo di previsione annuale.*  
*Il consiglio d'amministrazione, ai fini di cui al comma precedente, determina annualmente lo stanziamento e l'ammontare del corrispettivo orario per le collaborazioni in parola. Le strutture didattiche, scientifiche e di servizio, alle quali saranno assegnati incarichi di collaborazione part time studenti dovranno provvedere al pagamento dei compensi imputandolo sul proprio budget come determinato in sede previsionale.*";
- All'articolo 3 eliminare la dicitura "*tipografia*";
- All'articolo 4 comma 1 eliminare la dicitura "*universitarie*";

- All'articolo 4 comma 2 la dicitura “art.” è sostituita con “articolo” e la dicitura “Prorettore per i rapporti con gli studenti” è sostituita con la dicitura “Prorettore per gli studenti e il diritto allo studio”;
- L'articolo 5 è sostituito dal seguente articolo:  
*“Possono partecipare alle selezioni per le assegnazioni delle collaborazioni tutti gli studenti dell'Università di Pisa regolarmente iscritti, alla data del 31 dicembre dell'anno accademico in cui è emanato il bando per le collaborazioni, ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale,  
Sono esclusi dalla possibilità di presentare domanda:*
  - gli immatricolati ad un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico;
  - gli studenti ultracinquantenni;
  - coloro che si trasferiscono da altro ateneo nell'anno accademico in cui è bandita la selezione per le collaborazioni;
  - gli iscritti ai corsi singoli e ai corsi singoli di transizione;
  - gli iscritti per il conseguimento di una laurea successiva alla prima di pari livello a quello già posseduta.*Le domande devono essere presentate esclusivamente via web entro il 31 dicembre di ogni anno.  
Tra gli studenti che presentano tali requisiti, il beneficio viene attribuito in via prioritaria agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dall'Azienda Regionale DSU e dei prestiti d'onore.  
I richiedenti di cui sopra vengono inseriti in una graduatoria elaborata secondo i criteri di cui al successivo articolo 6.”;*
- L'articolo 6 è sostituito dal seguente articolo:  
*“La graduatoria degli aventi titolo alle collaborazioni viene predisposta entro il 28 febbraio di ogni anno, sulla base dell'ordine decrescente del prodotto della riduzione per merito per la riduzione per condizione economica elevata alla 0,75.  
Nel caso in cui la riduzione economica sia pari a 0, ai fini del prodotto di cui sopra, la stessa sarà portata a 1.  
Le posizioni ex aequo sono risolte privilegiando il più giovane di età.  
Per le riduzioni di cui sopra si fa esclusivo riferimento ai criteri definiti dal Regolamento sulla contribuzione universitaria annualmente approvato dal consiglio di amministrazione.  
La graduatoria è approvata con disposizione dirigenziale e resa pubblica mediante il sito web dell'Università. Essa mantiene la sua validità fino alla data di approvazione della graduatoria successiva.”;*
- All'articolo 7 il comma 3 è abrogato;
- All'articolo 7 al comma 4 la dicitura “il 31 dicembre dell'anno del quale” è sostituita con la dicitura “il 30 aprile dell'anno successivo a quello”;
- All'articolo 7 al comma 7 sostituire la dicitura “all'art. 11” con la dicitura “all'articolo 13”;
- L'articolo 7 bis è rinumerato numerazione in “Articolo 8 – Collaborazioni specifiche” con conseguente rinumerazione dei successivi articoli;
- All'articolo 7 ter (rinumerato in articolo 9) il comma 3 è abrogato;
- a. All'articolo 8 (rinumerato in articolo 10) al comma 1 la lettera c è sostituita dalla seguente: “compiere, al termine di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati da trasmettersi all'ufficio competente” e il comma 2 è abrogato;
- All'articolo 9 (rinumerato in articolo 11) la dicitura “redigere” è sostituita con la dicitura “registrare”;

- All'articolo 10(rinumerato in articolo 12) al comma 1 è eliminato il secondo capoverso;
- L'articolo 11(rinumerato in articolo 13) è sostituito dal seguente articolo:

*“Il contratto di collaborazione si risolve di diritto per:*

- *decadenza, rinuncia agli studi, trasferimento ad altra sede universitaria;*
- *irrogazione allo studente di provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale;*
- *consenso delle parti;*
- *impossibilità sopravvenuta non imputabile a nessuno dei contraenti;*
- *accertamento di false o errate dichiarazioni relative a dati presentati ai fini della richiesta della riduzione della contribuzione.*

*Nell'ipotesi di risoluzione viene corrisposta esclusivamente una quota corrispondente alla parte di collaborazione prestata.*

*Nel caso di accertamento di false o errate dichiarazioni, lo studente è tenuto alla restituzione di quanto già ricevuto a titolo di compenso.”;*

- E' inserito il nuovo articolo 14:

*“Articolo 14 – Collaborazioni part-time counseling*

*Annualmente le strutture didattiche, scientifiche e di servizio possono attivare collaborazioni part-time per tutorato di prima accoglienza, di orientamento e counseling e per supporto alle attività di orientamento nelle scuole (cosiddetto part-time counseling).*

*Per l'attivazione di queste collaborazioni i dipartimenti emanano i relativi bandi di concorso, tenendo conto dei seguenti requisiti:*

*1) gli studenti devono essere iscritti:*

*a) lauree triennali: almeno all'ultimo anno e non oltre il primo anno “fuori corso”;*

*b) lauree magistrali: non oltre il primo anno “fuori corso”;*

*c) lauree magistrali a ciclo unico: almeno al penultimo e non oltre il primo anno “fuori corso”;*

*2) gli studenti devono aver acquisito almeno il 50% dei crediti previsti dal proprio corso di studio.*

*E' a discrezione delle singole strutture individuare eventuali ulteriori requisiti per il conferimento degli incarichi e stabilire nei bandi più specifici criteri per la partecipazione alla selezione e per la formazione della graduatoria.*

*Le strutture, inoltre, possono prevedere, per motivate esigenze, una percentuale più bassa rispetto a quella indicata al punto 2.*

*Queste collaborazioni non possono essere assegnate per meno di 40 e più di 150 ore annue.”;*

- All'articolo 13 (rinumerato in articolo 15) il comma 1 è sostituito dal seguente comma: *“Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale e pubblicato sul sito web dell'Ateneo.”.*

## **Art.2**

1. Per i motivi di cui in premessa, l'applicazione del nuovo articolo 6 è sospesa fino alla risposta da parte del MIUR al quesito posto dall'Ateneo.
2. Nelle more della risposta suddetta, resta vigente l'attuale versione dell'articolo 6.

## **Art. 3**

1. Le modifiche di cui all'articolo 1 del presente decreto entrano in vigore all'atto della loro emanazione e sono pubblicate su [www.unipi.it](http://www.unipi.it)

**IL RETTORE**

f.to Prof.ssa N. De Francesco